

## SEZIONE II

**Destinatari: Comuni singoli o associati dotati di un Corpo o di un Servizio di polizia locale**

**Interventi in materia di sicurezza urbana e sicurezza urbana integrata a supporto dei Corpi e Servizi di polizia locale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), b), e f), della l.r. 5/2021**

### 1 Obiettivi

La **Sezione II** del Programma disciplina i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), b) e f), della legge regionale 5/2021, per la realizzazione degli interventi descritti al paragrafo **3**, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento mediante il supporto all'operatività dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, con particolare riguardo ai Corpi degli enti locali singoli e associati, nell'ottica della realizzazione di un sistema integrato di sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5/2021, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti.

I finanziamenti previsti dalla Sezione II del Programma sono concessi agli enti locali individuati al paragrafo **2**, con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e individuate nei paragrafi seguenti.

In prosecuzione di quanto avviato con i Programmi degli anni 2022 e 2023, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono tenuti all'aggiornamento dei dati idonei all'attuazione del progetto di interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, consistente nel censimento degli impianti di videosorveglianza di proprietà degli enti locali.

### 2 Enti locali destinatari dei finanziamenti

**2.1** La domanda di finanziamento è presentata, con le modalità previste al paragrafo **6**, esclusivamente dagli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo o di un Servizio di polizia locale.

**2.2** Gli enti locali destinatari dei finanziamenti sono:

- a) i Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
- b) i Comuni capofila di forme associative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
- c) le Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.

**2.3** Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte di forme associative di cui al paragrafo **2.2**, lettere b) e c).

**2.4** La determinazione degli operatori del Corpo e del Servizio deve farsi nel momento della presentazione della domanda con riferimento alle figure professionali appartenenti alla polizia locale e dipendenti dall'ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgono attività amministrativa, anche se esclusiva, a favore della stessa). Qualora l'ente richiedente sia una forma associativa o una Comunità si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo o al Servizio di polizia locale associato.

<b>3</b>	<b>Interventi di parte capitale e di parte corrente rivolti ai Corpi e ai Servizi di polizia locale</b>
----------	---

Gli Enti possono fare richiesta di contributo per le seguenti tipologie di interventi di parte capitale e di parte corrente come di seguito riportato.

<b>3.1</b>	<b>Interventi di parte capitale rivolti ai Corpi e ai Servizi di polizia locale con almeno cinque operatori</b>
------------	---

I **Corpi e i Servizi di polizia locale con almeno cinque operatori** sono destinatari dei finanziamenti relativi a:

**a) realizzazione di nuove sedi e sale operative e alla ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale di quelle esistenti.**

Sono incluse la realizzazione, la messa a norma e l'adeguamento di impianti anti intrusione e antincendio, l'installazione di dispositivi di difesa passiva per le sedi dei comandi di polizia locale e la realizzazione, la messa a norma, l'adeguamento e l'allestimento di locali adibiti a camere di sicurezza, presso le sedi dei comandi di polizia locale.

Sono ricompresi anche le sedi distaccate e gli sportelli dislocati sul territorio.

E' inclusa altresì la realizzazione, la messa a norma e l'adeguamento infrastrutturale dei locali adibiti alla detenzione delle armi, incluso l'allestimento degli stessi.

**b) allestimento di spazi destinati all'audizione protetta dei minori e delle vittime di violenza di genere.**

<b>3.2</b>	<b>Interventi di parte capitale rivolti ai Corpi e ai Servizi di polizia locale senza limiti di operatori</b>
------------	---

Sono destinatari dei sottoelencati interventi i **Corpi e i Servizi di polizia locale senza limiti di operatori:**

**a) impianti di videosorveglianza e sistemi di lettura targhe**

L'intervento ha ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e di lettura targhe e il potenziamento/ampliamento di quelli esistenti, compresi i collegamenti, i relativi software e le licenze per l'utilizzo e l'interconnessione degli stessi, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti già esistenti. Gli impianti di videosorveglianza devono tener conto delle specifiche tecniche fornite dalla Protezione civile regionale pubblicate nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

**Il rispetto delle specifiche tecniche va documentato mediante certificazione da parte della ditta installatrice** da trasmettere al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione successivamente all'installazione degli impianti e comunque entro la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione, a pena di revoca del 30% del contributo totale concesso, previsto al paragrafo 12, lettera b);

**b) armamento ed equipaggiamento in dotazione alla polizia locale, secondo quanto previsto dalla normativa statale**

Sono comprese le spese relative all'acquisto dell'armamento e dell'equipaggiamento;

**c) veicoli di cui al D.P.Reg. 8/2022**

Sono comprese le spese per l'incremento o la sostituzione del parco veicoli e natanti, comprensivi di allestimento, conforme al regolamento regionale della polizia locale, di cui al D.P.Reg. 4 febbraio 2022, n. 8/Pres;

**d) dotazioni tecnico-strumentali, strumenti e servizi informatici, collegamenti telefonici, telematici e apparati radio destinati all'uso da parte degli operatori della polizia locale**

Le spese riguardano l'acquisto delle dotazioni tecnico-strumentali in uso alla polizia locale, la sostituzione delle dotazioni esistenti e il relativo addestramento degli operatori, il potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici e degli apparati radio, l'acquisto di servizi e di strumentazione informatica. Sono compresi i defibrillatori.

<b>3.3</b>	<b>Interventi di parte corrente rivolti ai Corpi e ai Servizi di polizia locale senza limiti di operatori</b>
------------	---

Sono destinatari dei sottoelencati interventi **i Corpi e i Servizi di polizia locale senza limiti di operatori:**

**a)** manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e di lettura targhe;

**b)** acquisto e aggiornamento di applicativi gestionali connessi all'attività di polizia locale e software di gestione della videosorveglianza;

**c)** spese per manutenzione ordinaria, pagamento tasse di proprietà, spese di revisione, pagamento premi assicurativi e adeguamento livree dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale, manutenzione ordinaria delle strumentazioni e delle dotazioni in uso alla polizia locale e degli strumenti informatici;

**d)** spese per il pagamento di canoni relativi a ponti radio e connessioni, ad applicativi gestionali e all'accesso a banche dati, relativi all'attività di polizia locale;

**e)** addestramento sull'utilizzo di strumentazioni non incluso nell'acquisto e non compreso nella formazione erogata dall'amministrazione regionale;

**f)** spese per il noleggio di strumentazioni;

**g)** spese di mantenimento, funzionamento e addestramento delle unità cinofile;

**h)** acquisto delle divise ordinarie e operative per gli operatori di polizia locale, comprensive degli strumenti operativi obbligatori e facoltativi, della tessera personale, dei distintivi di riconoscimento e di grado, di cui al D.P.Reg. 8/2022;

- i) acquisto di munizioni per i Corpi e Servizi di polizia locale dotati di armamento;
- j) dotazioni obbligatorie e facoltative e formazione dei volontari della sicurezza, di cui al D.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 95/Pres \*

\*NB. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti si rinvia alla **Sezione V del Programma** che disciplina gli interventi contributivi per l'**acquisto delle divise dei volontari per la sicurezza**, in attuazione dell'articolo 9, comma 151, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

<b>4</b>	<b>Risorse disponibili di parte capitale e di parte corrente</b>
----------	--

Sono complessivamente disponibili Euro 4.900.000,00 per questa Sezione, divisi su due aree di intervento:

**A.** Interventi di parte capitale (Euro 3.100.000,00) di cui:

- a) Comuni capoluogo di provincia: Euro 1.110.000,00
- b) Altri enti (elencati al paragrafo 2): Euro 1.990.000,00

**B.** Interventi di parte corrente (1.800.000,00 Euro) di cui:

- a) Comuni capoluogo di provincia: Euro 710.000,00
- b) Altri enti (elencati al paragrafo 2): Euro 1.090.000,00

<b>5</b>	<b>Criteri di riparto delle risorse e determinazione dei finanziamenti</b>
----------	--

I criteri di riparto delle risorse contemperano la strategia regionale in materia di sicurezza con le esigenze degli enti locali che rispecchiano le specificità del territorio, l'organizzazione del servizio da parte dei Comuni singoli o associati e le dimensioni, l'urbanizzazione e la complessità dei destinatari.

<b>5.1.</b>	<b>Corpi di polizia locale dei Comuni ex capoluogo di provincia</b>
-------------	---

A favore dei Corpi, anche associati, di polizia locale dei Comuni ex capoluogo di provincia, il finanziamento è determinato da quote fisse che tengono conto delle risorse disponibili per l'anno 2024 e delle somme concesse negli anni precedenti, come di seguito indicato:

Corpi dei Comuni ex capoluogo di provincia	Parte capitale	Parte corrente	Finanziamento totale
Trieste	€ 490.000,00	€ 300.000,00	€ 790.000,00
Udine	€ 250.000,00	€ 170.000,00	€ 420.000,00
Pordenone	€ 240.000,00	€ 160.000,00	€ 400.000,00
Gorizia	€ 130.000,00	€ 80.000,00	€ 210.000,00
Totale	€ 1.110.000,00	€ 710.000,00	€ 1.820.000,00

## 5.2 Corpi e Servizi di polizia locale non compresi nel paragrafo 5.1

Per i Corpi e i Servizi di polizia locale non compresi nel paragrafo 5.1, il riparto delle risorse avviene fra i seguenti soggetti:

- A) Corpi di polizia locale di comuni singoli e associati con un numero di operatori maggiore o pari a 15 e maggiori o pari a otto, qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana;
- B) Corpi di polizia locale di comuni singoli e associati con un numero di operatori inferiore a 15;
- C) Servizi associati di polizia locale con un numero di operatori compresi fra 9 e 11;
- D) Servizi associati di polizia locale con un numero di operatori compresi fra 5 e 8;
- E) Servizi di polizia locale di comuni singoli con un numero di operatori compresi fra 5 e 11;
- F) Servizi di polizia locale singoli o associati con un numero di operatori inferiore a 5.

## 5.3 Determinazione della misura dei finanziamenti

**5.3.1** La misura dei finanziamenti è determinata come segue:

- a) beneficiari di cui alle lettere A, B, C e D = INCENTIVO (5.3.2) + QUOTA PROPORZIONALE (5.3.4)
- b) beneficiari di cui alle lettere E = QUOTA PROPORZIONALE (5.3.4)
- c) beneficiari di cui alla lettera F = QUOTA fissa (5.3.3)

**5.3.2** L'incentivo a favore dei Corpi di polizia locale singoli e associati (lettere A) e B) del paragrafo 5.2) e dei Servizi associati di polizia locale (lettere C e D del paragrafo 5.2) è determinato da una quota base:

- a) per i Corpi di polizia locale singoli e associati di cui alle lettere A) e B), pari a Euro 15.000,00 (di parte capitale) e a Euro 8.000,00 (di parte corrente);
- b) per i Servizi associati di polizia locale di cui alle lettere C) e D), pari a Euro 7.000,00 (di parte capitale) e a Euro 5.000,00 (di parte corrente);

maggiorata in relazione al numero degli operatori:

- a) per i Corpi di polizia locale singoli e associati lettere A) del paragrafo 5.2): maggiorazione del 100%
- b) per i Corpi di polizia locale singoli e associati lettere B) del paragrafo 5.2): maggiorazione dell'80%.
- c) per i Servizi di polizia locale singoli e associati lettere C) del paragrafo 5.2): maggiorazione del 50%.
- d) per i Servizi di polizia locale singoli e associati lettere D) del paragrafo 5.2): maggiorazione del 30%.

**5.3.3** La quota fissa per i Servizi singoli o associati con meno di 5 operatori è determinata come segue:

Servizi di polizia locale singoli o associati	Parte capitale	Parte corrente
con 1 operatore	€ 3.900,00	€ 2.500,00
con 2 operatori	€ 5.850,00	€ 3.000,00
con 3 operatori	€ 8.450,00	€ 4.500,00
con 4 operatori	€ 11.050,00	€ 6.000,00

**5.3.4** La quota proporzionale viene determinata in relazione al numero degli operatori calcolata sull'importo delle risorse di cui al paragrafo 4. al netto degli incentivi per i Corpi di polizia locale e per le forme associative e delle quote fisse per i Servizi di polizia locale singoli o associati con un numero di operatori inferiore a cinque.

<b>6</b>	<b>Procedimento di accesso al finanziamento.</b>
----------	--

<b>6.1</b>	<b>Presentazione della domanda.</b>
------------	-------------------------------------

**6.1.1** Gli enti locali interessati alla concessione del finanziamento presentano alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [autonomielocali@certregione.fvg.it](mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it), **entro trenta giorni** dall'approvazione definitiva del Programma, a pena di inammissibilità.

**6.1.2** Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione "Polizia locale e sicurezza", al seguente indirizzo web:

[http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia\\_Locale\\_e\\_sicurezza/sicurezza/Programma\\_sicurezza\\_2024](http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2024)

**6.1.3** Nella domanda gli enti locali richiedenti indicano la tipologia di interventi che intendono realizzare:

- interventi di parte capitale
- interventi di parte corrente
- entrambi gli interventi

**6.1.4** Per le forme associative di nuova istituzione o in caso di modifiche alle convenzioni già esistenti dovrà essere allegata alla domanda copia della convenzione vigente per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale.

<b>6.2</b>	<b>Integrazione documentazione o informazioni mancanti</b>
------------	--

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente richiede agli interessati la documentazione mancante o le informazioni ulteriori che si rendessero necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità.

<b>6.3</b>	<b>Riparto e concessione dei finanziamenti</b>
------------	--

**6.3.1** Il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio competente **entro quarantacinque giorni** dal termine previsto per la presentazione della domanda. È pubblicato nella

pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione “Polizia locale e sicurezza” e **viene comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.**

#### **6.4 Comunicazione e descrizione degli interventi**

**6.4.1 Entro il 30 settembre 2024** gli enti beneficiari comunicano al Servizio competente la suddivisione dei finanziamenti assegnati rispetto ai singoli interventi previsti nelle Tipologie di parte capitale e di parte corrente indicati al paragrafo **3**, la relativa descrizione e il Codice Unico di Progetto (CUP), utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione “Polizia locale e sicurezza”.

**6.4.2** La mancata comunicazione di cui al paragrafo **6.4.1** comporta la decadenza dal finanziamento.

#### **6.5 Concessione e liquidazione del finanziamento**

**Entro il 10 novembre 2024** è adottato il decreto di concessione e contestuale liquidazione del finanziamento.

#### **7 Scioglimento o modifiche della composizione delle forme associative**

**7.1** In caso di scioglimento della forma associativa prima della scadenza del termine di rendicontazione previsto al paragrafo **11**, la restituzione del finanziamento da parte del beneficiario avviene nelle seguenti misure:

- a) l'intero importo concesso qualora lo scioglimento avvenga entro un anno dal decreto di concessione;
- b) l'importo al netto delle spese già sostenute, qualora lo scioglimento avvenga dopo un anno dal decreto di concessione.

**7.2** In caso di recesso di uno o più enti locali che non comporti lo scioglimento della forma associativa a cui aderiscono, le risorse finanziarie rimangono in capo alla forma associata medesima.

#### **8 Utilizzo delle risorse e ammissibilità compensazioni e variazioni**

**8.1** I finanziamenti erogati sono utilizzati per l'esecuzione degli interventi conformemente a quanto indicato nella comunicazione di cui al paragrafo **6.4** senza spostamenti fra parte capitale e parte corrente.

**8.2** Sono ammissibili le compensazioni di spesa unicamente tra gli interventi ricadenti all'interno della medesima tipologia di parte capitale o di parte corrente descritte nella comunicazione di cui al paragrafo **6.4**.

**8.3** Nell'ambito delle tipologie di parte capitale e di parte corrente sono ammissibili unicamente le variazioni delle attività descritte nella comunicazione di cui al paragrafo **6.4**.

**8.4** Sono comunicate al Servizio competente solo le compensazioni e le variazioni previste ai punti **8.2** e **8.3** che comportano il venir meno di uno o più interventi già oggetto della comunicazione di cui al paragrafo **6.4**. Negli altri casi le compensazioni e le variazioni sono comunicate in sede di rendicontazione.

<b>9</b>	<b>Monitoraggio</b>
----------	---------------------

Al fine di valutare lo stato di avanzamento degli interventi può essere effettuato un monitoraggio presso gli enti locali beneficiari, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, secondo il modello predisposto dal Servizio regionale competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

<b>10</b>	<b>Periodo di ammissibilità della spesa</b>
-----------	---

Si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda fino al **10 novembre 2027**.

<b>11</b>	<b>Rendicontazione</b>
-----------	------------------------

**11.1** La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il **10 novembre 2027**.

**11.2 Entro novanta giorni** dalla scadenza del termine di rendicontazione, è adottato il decreto di approvazione della rendicontazione ovvero, in caso di mancata rendicontazione, viene comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

<b>12</b>	<b>Revoca dei contributi concessi</b>
-----------	---------------------------------------

Oltre alla revoca di cui al punto **7.1**, l'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi nei seguenti casi:

- a) revoca totale o parziale in caso di mancata o parziale rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo **11**;
- b) revoca parziale pari al 30% del contributo complessivamente concesso nel caso in cui il beneficiario non abbia trasmesso la certificazione di compatibilità degli impianti di videosorveglianza con le specifiche tecniche fornite dalla Protezione civile regionale di cui al paragrafo **3.2**, lettera a), entro il termine massimo previsto al paragrafo **11.1** per la rendicontazione delle spese sostenute;
- c) revoca parziale pari al 10% del contributo complessivamente concesso in caso di variazioni non comunicate ai sensi del paragrafo **8.4**.